Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 117° — Numero 84**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 31 marzo 1976** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **33.000** - Semestrale L. **17.400** - Trimestrale L. **9.200** - Un fascicolo L. **150** - Supplementi ordinari: L. **150** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. **20.000** - Semestrale L. **12.000** - Trimestrale L. **6.500** - Un fascicolo L. **150** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1975, n. **936**.

Istituzione di un'ambasciata in Abu Dhabi (Unione emirati arabi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita un'ambasciata in Abu Dhabi (Unione emirati arabi).

Art. 2.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1975

LEONE

MORO — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1976
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 26.

LEGGE 27 marzo 1976, n. **60**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

« Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati.

L'attività amministrativa e la conduzione tecnica del sistema informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle informazioni.

I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi. I centri collaborano altresì all'addestramento e all'aggiornamento del personale per le esigenze del sistema informativo ».

All'articolo 2, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4. L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle procedure amministrative.

Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo occorrente alla completa funzionalità del sistema informativo di cui all'articolo 1 del presente decreto e comunque per una durata non superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una società specializzata:

a) la realizzazione del sistema informativo, compresa l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonché delle strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature centrali;

b) la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente: le attività di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione delle procedure, come definite dai centri informativi, ed alla successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi contenute in applicazione delle procedure eseguite dalle apparecchiature centrali; la pianificazione ed esecuzione di tutte le operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici.

La società affidataria deve essere costituita con prevalente partecipazione statale, anche indiretta. I suoi amministratori e sindaci non possono essere soci di società esercenti imprese produttrici di apparecchiature elettroniche né avere con queste rapporti di lavoro anche autonomo.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare la convenzione a norma dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.

L'attività della società affidataria deve essere svolta secondo i criteri ed in conformità degli obiettivi fissati dall'Amministrazione finanziaria sotto la vigilanza delle direzioni generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi.

I dipendenti della società affidataria comunque addetti alla realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo sono tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.

Resta salva in ogni caso la facoltà del Ministro per le finanze di affidare al consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonché i compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

Al consorzio suddetto può essere altresì affidata l'attività di mera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1975, n. 483 ».

All'articolo 4, al primo comma, sono soppresse le parole: « periodiche e ».

Art. 2.

E' istituita una Commissione di parlamentari avente il compito della vigilanza sull'anagrafe tributaria.

La Commissione è composta di undici membri designati dai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Art. 3.

Le disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, da emanare ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, possono anche derogare all'articolo 6 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, quale modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 354, al fine di determinare gli obblighi di indicazione del numero di codice fiscale con riguardo alla effettiva rilevanza degli atti e dei dati indicativi di capacità contributiva e di evitare inutili duplicazioni.

Art. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si provvederà alla unificazione dei ruoli delle carriere di concetto ed esecutiva di cui alla legge 15 giugno 1965, n. 703, al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, numero 593, ed alle tabelle *A* e *C* allegate alla legge 4 agosto 1975, n. 397, disponendosi che gli impiegati dei predetti ruoli unici e quelli dei ruoli delle carriere direttiva ed ausiliaria indicati, rispettivamente, nei quadri n. 1 e n. 4 annessi alla legge 15 giugno 1965, n. 703, come modificati dalla legge 4 agosto 1975, n. 397, nonché agli operai del ruolo indicato nella tabella *C* allegata alla stessa legge 4 agosto 1975, n. 397, possono essere addetti a svolgere servizi di meccanografia presso qualsiasi ufficio dell'Amministrazione finanziaria.

Fino a quando non sarà entrato in vigore il decreto previsto dal precedente comma, gli impiegati dei ruoli indicati nello stesso comma possono essere destinati, anche in deroga all'ultimo comma dell'articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a prestare servizio presso uffici dell'amministrazione finanziaria diversi da quelli per i quali i ruoli predetti sono stati istituiti, per l'esercizio di mansioni e di compiti di meccanografia propri della carriera e della qualifica di appartenenza.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze può autorizzare l'organizzazione e lo svolgimento, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed istituti specializzati nella materia, di corsi di addestramento ed aggiornamento e di seminari di studi per l'applicazione dei sistemi informativi all'ordinamento ed al funzionamento dell'Amministrazione finanziaria. Ai predetti corsi e seminari di studi sono chiamati a partecipare impiegati appartenenti a ruoli anche diversi da quelli indicati nel precedente articolo 4.

Allo stanziamento previsto dall'ottavo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prorogato dal primo comma dell'articolo 17 della legge 4 agosto 1975, n. 397, fanno carico, oltre alle spese previste da tale ultima disposizione, anche:

1) le spese occorrenti per l'applicazione della disposizione del precedente comma;

2) le spese per la divulgazione del nuovo sistema tributario, fino ad un massimo di lire cinquecento milioni per ciascun esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Nelle dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sul reddito gli ammontari dei singoli redditi e delle relative deduzioni devono essere indicati nelle esposizioni riepilogative, sulla base delle quali vengono commisurate le corrispondenti imposte, con arrotondamento a mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento e per eccesso se è superiore. Con i medesimi criteri è arrotondato l'ammontare delle corrispondenti imposte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 marzo 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 29 marzo 1976, n. **61.**

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 6, concernente la proroga di taluni termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, modificata dalla legge 28 aprile 1975, n. 145, sull'autotrasporto di cose.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 29 marzo 1976, n. **62.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari condizioni, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al quarto comma, le parole: « per un periodo non superiore a sei mesi, », sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 1976 »;

sempre al quarto comma, viene aggiunto il seguente periodo:

« Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con l'applicazione del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20 maggio 1975, n. 164 »;

dopo il quarto comma, viene inserito il seguente:

« Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della cessazione dell'attività produttiva che abbiano proposto azione giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento dei rapporti dopo la definizione della controversia ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1976

LEONE

MORO — DONAT-CATTIN — COLOMBO — ANDREOTTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1976, n. **63.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

gastroenterologia;
endocrinologia ginecologica;
tecnica e diagnostica istopatologica;
nefrologia d'interesse chirurgico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 dicembre 1975.

Costituzione del Comitato per le agevolazioni di credito alla editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623;

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649;

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 6 giugno 1975, n. 172;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le designazioni della Federazione italiana editori giornali e della Federazione nazionale della stampa italiana;

Ritenuta la necessità di procedere alla composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale incaricato di effettuare proposte per la concessione del contributo in conto interessi per mutui a favore di imprese editrici e stampatrici e delle agenzie di stampa di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, ed altresì incaricato di effettuare proposte per la concessione di contributi in conto interessi per i mutui speciali di cui all'art. 6 della legge sopracitata, è così composto:

Presidente:

Salizzoni on. Angelo, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Vice presidente:

Mazzarino on. Mario, Sottosegretario di Stato al Ministero del tesoro.

Membri:

Carenini on. Egidio, Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Spigaroli sen. Alberto, Sottosegretario di Stato al Ministero per i beni culturali e ambientali;

Milazzo dott. Vincenzo, ragioniere generale dello Stato, Ministero del tesoro;

Giancola avv. Renato, direttore generale dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ventriglia prof. Ferdinando, direttore generale del Ministero del tesoro.

In qualità di esperti:

Valentini dott. Oronzo e Favero dott. Gastone, su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Jorio dott. Lorenzo e Lombardi dott. Carlo, su designazione della Federazione italiana editori giornali;

Ceschia Luciano e Curzi Alessandro, su designazione della Federazione nazionale della stampa italiana.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla dott.ssa Anna Maria Muolo dei servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà provveduto alla determinazione della misura degli emolumenti da corrispondere ai componenti il comitato, al personale degli uffici di segreteria ed agli esperti, nonché delle quote a carico degli istituti di credito per le spese di funzionamento del comitato e della segreteria.

Roma, addì 13 dicembre 1975

Il Presidente: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 172

(3702)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 gennaio 1976.

Norme di attuazione della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO, PER IL TESORO E PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto l'art. 10 della legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Sentita la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172;

Decreta:

Art. 1.

Le integrazioni sul prezzo della carta assegnata per il tramite dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta da corrispondere alle imprese editrici di giornali quotidiani o di periodici posti in vendita da almeno un anno, anche con abbonamento postale e con diversa periodicità, decorrono dal 1° luglio 1975 e avranno termine il 30 giugno 1977. Esse sono ripartite in ragione d'anno nell'ambito di due annualità finanziarie, la prima dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1976 e la seconda dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977.

Art. 2.

Alla corresponsione delle predette integrazioni si accede per ciascuna annualità finanziaria a mezzo di domanda in duplice copia indirizzata all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nella quale deve essere specificata la natura delle provvidenze cui si chiede di partecipare secondo la tipologia stabilita dall'art. 1, primo comma, della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Le domande di cui sopra devono essere presentate entro l'annualità finanziaria cui si riferiscono le provvidenze, a partire dalla chiusura del primo trimestre e la relativa documentazione deve essere comunque completata entro i due mesi successivi alla scadenza di presentazione della domanda.

Per i giornali quotidiani, per i giornali non quotidiani e per i periodici che compiano l'anno di vendita successivamente al 1° luglio 1975, la domanda di partecipazione alle integrazioni può essere presentata dal primo giorno successivo alla data del compimento dell'anno di vendita. Essi partecipano alla corresponsione delle integrazioni per l'intera annualità finanziaria in cui hanno presentato la domanda.

A ciascuna domanda deve essere allegato un questionario informativo redatto in duplice copia, conforme ad un fac-simile predisposto dai servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ente nazionale per la cellulosa è per la carta provvede a trasmettere una copia della domanda e del questionario informativo all'ufficio di segreteria della com-

missione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, istituita presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i beni culturali e ambientali del 15 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 21 luglio 1975.

Art. 3.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta provvede alle assegnazioni di carta sia di produzione nazionale sia di importazione, sulla base delle richieste delle imprese editoriali. Queste mensilmente richiedono all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di cui abbisognano per la stampa delle proprie edizioni, indicando anche il consumo effettivo di quella precedentemente assegnata.

Per i periodici di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, le richieste di assegnazione di carta possono essere correlative alla periodicità della pubblicazione.

Art. 4.

Le imprese editrici di giornali quotidiani che chiedono le integrazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, devono presentare all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa editoriale, da cui risulti, per ogni singola testata edita: il numero di copie giornaliere per tiratura, compresi gli scarti stampati, il totale mensile delle uscite e il numero e il formato delle pagine di ciascuna copia giornaliera. Tale dichiarazione può essere presentata in quadri riassuntivi mensili redatti in conformità ai dati giornalieri contenuti in appositi registri, alla cui tenuta devono provvedere le imprese editoriali in riferimento ad ogni singola testata.

I quadri riassuntivi mensili, cui devono essere allegate le relative collezioni complete dei numeri editi nel mese, costituiscono base di documentazione per le tirature e per la determinazione delle diverse misure di integrazioni.

Semestralmente le imprese editoriali di cui sopra sono altresì tenute a documentare gli eventuali acquisti di carta, importata con le facilitazioni e le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 6 giugno 1975, n. 172, destinata alla stampa dei giornali quotidiani editi nonchè la situazione iniziale e finale del magazzino carta.

L'intera documentazione di cui sopra è dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta tenuta a disposizione, dopo lo svolgimento della necessaria istruttoria, della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti.

Per l'accertamento delle tirature la commissione può richiedere ulteriori documentazioni ed effettuare, nel termine massimo di tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al primo comma, verifiche presso le aziende editoriali, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato.

Art. 5.

Alla ulteriore integrazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, partecipano i giornali editi da cooperative di giornalisti: in tal caso le rispettive società cooperative devono presentare domanda all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, allegando le copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto della società.

Art. 6.

Le integrazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, possono essere corrisposte anche con periodicità semestrale o trimestrale.

I piani di corresponsione delle integrazioni, distinte per ciascuna testata e nelle diverse misure previste dalla legge, predisposti dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, diventano esecutivi dopo la verifica dei requisiti e dei dati da parte della commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 7.

Alle integrazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, partecipano le imprese editrici di giornali non quotidiani, a prevalente contenuto di informazione giornalistica a carattere politico, sindacale, economico, religioso, sportivo o di chiaro valore culturale, i quali, alla data della domanda, abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1951 e semprechè la loro composizione risulti, come media annuale, almeno per la metà di testo non pubblicitario.

La corresponsione delle integrazioni di cui al comma precedente, tenuto conto della specifica natura dei giornali beneficiari sarà effettuata in tre fasi distinte relative agli anni 1975, 1976 e 1977, intendendosi che per l'anno 1975 e per l'anno 1977 l'annualità è convenzionalmente costituita da un semestre.

La domanda corredata dal questionario informativo di cui al quarto comma del precedente art. 2 e dalla raccolta dei numeri editi relativi di volta in volta alle tre fasi di concessione delle integrazioni cui si chiede di partecipare, deve contenere l'attestazione del già conseguito riconoscimento del contenuto politico, sindacale, economico, religioso, sportivo o di chiaro valore culturale ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1951.

Le imprese editoriali di cui al primo comma del presente articolo sono tenute a presentare una dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'impresa, da cui risultino: le copie di tiratura di ogni singolo numero, le uscite complessive sempre riferite alla corrispondente fase di concessione delle integrazioni richieste, il totale delle pagine per ciascun numero.

Le imprese editoriali devono anche dichiarare, per ogni numero del giornale non quotidiano edito, la quantità del testo pubblicitario e la quantità di testo non pubblicitario espresse in numero di pagine, indicandone altresì il rapporto medio annuale.

La natura pubblicitaria dei testi è caratterizzata dalla loro finalità commerciale confermata altresì dal pagamento della relativa imposta. Gli eventuali inserti non sono valutati agli effetti di quanto disposto dalla lettera *e*) dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, quando non siano compresi nella numerazione progressiva delle pagine del giornale non quotidiano.

Le imprese editoriali devono inoltre dichiarare i consumi effettivi di carta utilizzata per la stampa di ciascun giornale non quotidiano edito.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1975, n. 172, le relazioni di cui all'art. 3 del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 settembre 1951 sono trasmesse alla commissione tecnica per il definitivo accertamento dei requisiti richiesti a norma dell'art. 7 della stessa legge.

Alla stessa commissione saranno sottoposti dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, che provvede all'istruttoria delle domande, i piani di assegnazione delle integrazioni previste nel presente articolo.

Tali piani diventano esecutivi dopo la verifica dei requisiti e dei dati da parte della predetta commissione.

Art. 8.

La spesa totale di 1.000 milioni per l'integrazione unitaria di cui alla lettera *f)* dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, si riferisce all'intero biennio ed è ripartita nelle due annualità finanziarie indicate al precedente art. 1 per l'ammontare di 500 milioni ciascuna. La misura dell'integrazione unitaria al chilogrammo si determina in base al rapporto fra la disponibilità annua di 500 milioni ed il quantitativo globale di carta assegnata per il tramite dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e utilizzata per la stampa dei periodici ammessi.

La domanda per l'integrazione unitaria a favore dei periodici di cui alla lettera *f)* dell'art. 1 della suddetta legge, comunque stampati e non rientranti nei benefici di cui alla lettera *e)* del medesimo art. 1, deve essere presentata dall'impresa editoriale o, in mancanza di questa, dal legale rappresentante del periodico, corredata dal questionario informativo di cui al quarto comma del precedente art. 2 e dai numeri pubblicati nel periodo relativo a ciascuna annualità finanziaria delle integrazioni, all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta non oltre tre mesi dopo la data di scadenza dell'annualità finanziaria stessa.

I periodici che beneficiano dell'integrazione di cui alla lettera *f)* non possono fruire dei benefici di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

L'impresa editoriale o il rappresentante legale del periodico sono tenuti a far pervenire una dichiarazione da cui risultino la tiratura e l'effettivo consumo di carta utilizzata per la stampa del periodico nell'annualità finanziaria considerata.

Nella domanda deve essere altresì attestato il già conseguito riconoscimento del contenuto politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo da parte del Comitato consultivo interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 1959 e al decreto del Ministro per le finanze 28 dicembre 1972.

Il piano annuale di corresponsione dall'integrazione unitaria, che dovrà essere contenuto entro la spesa annuale complessiva di 500 milioni, sarà sottoposto dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, che provvede all'istruttoria delle domande, alla commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172. Tale piano diventa esecutivo dopo la verifica dei requisiti e dei dati da parte della predetta commissione.

Art. 9.

I contributi da concedere in ragione d'anno per l'importo complessivo di 1.000 milioni alle riviste di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, si riferiscono alle annate 1975 e 1976 delle riviste stesse.

La domanda per la concessione dei contributi, compilata dall'impresa editoriale o, in mancanza di questa, dal legale rappresentante della rivista, corredata dal questionario informativo, conforme al fac-simile predisposto dal Ministero per i beni culturali e ambientali, e dai fascicoli pubblicati nell'annata 1975 o 1976, deve essere indirizzata all'ufficio di segreteria della commissione per i contributi alle riviste di elevato valore culturale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 1951. La domanda deve pervenire non oltre il 30 giugno 1976 per l'annata 1975 e non oltre il 30 giugno 1977 per l'annata 1976.

La commissione di cui sopra trasmette motivate proposte in ordine alla concessione dei contributi alla commissione tecnica per l'editoria. Quest'ultima, dopo aver effettuato l'accertamento di cui all'art. 7, lettera *a)*, della legge n. 172, ne dà comunicazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta per l'erogazione dei contributi.

Art. 10.

La domanda per la concessione dei contributi di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, deve essere presentata per l'annualità finanziaria 1° luglio 1975-30 giugno 1976, entro un mese dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, e, per l'annualità finanziaria 1° luglio 1976-30 giugno 1977, entro il 30 settembre 1976, all'ufficio di segreteria della commissione di cui all'art. 7, della legge suddetta, corredata da un questionario informativo redatto secondo un fac-simile predisposto dai servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale l'A.N.S.A. e le altre agenzie italiane di stampa devono documentare il possesso di tutti i requisiti alla data di entrata in vigore della legge, indicando i collegamenti per telescrivente, con canali esclusivi concessi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con almeno 15 quotidiani di cinque regioni, precisando la denominazione di ciascuna testata e di volta in volta il numero di reti utilizzate per i collegamenti, nonché le cinque o più regioni in cui hanno sede i giornali quotidiani. Deve essere altresì documentata la dipendenza dall'agenzia richiedente di almeno 10 giornalisti professionisti, sulla base di un rapporto di lavoro stipulato in conformità dell'art. 1 del contratto nazionale di lavoro giornalistico in vigore nel biennio 1975-76 e comprovato dai relativi versamenti presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ». Deve essere altresì documentata la dipendenza dall'agenzia richiedente di almeno 15 poligrafici sulla base di un rapporto di lavoro comprovato dai relativi versamenti presso il fondo di previdenza « F. Casella ». I rapporti di lavoro di cui sopra dovranno altresì essere confermati dalle risultanze del libro matricola tenuto presso ogni agenzia di stampa richiedente. Deve infine essere documentato il numero di ore di trasmissione giornaliere, il quale non potrà essere inferiore a quello fissato dalla legge.

L'importo complessivo dei contributi sarà ripartito per una metà in parti uguali fra le agenzie nazionali di stampa aventi diritto e per l'altra metà in base a criteri di proporzionalità diretta che si riferiscono al numero dei giornali collegati a ciascuna agenzia, al numero di reti utilizzate con prevalente considerazione della prima rete, al numero di ore di trasmissione giornaliere effettuate oltre il minimo richiesto ed ai notiziari specializzati editi.

Saranno presi in considerazione soltanto quei notiziari specializzati distinti dai lanci ordinari e straordinari dei bollettini, i quali notiziari abbiano ciascuno una periodicità non superiore alla quindicinale e comunque con un totale di uscite complessive annuali non inferiori a 16 numeri. Saranno altresì valutate la natura informativa e la consistenza dei notiziari stessi, che devono essere inviati trimestralmente da ciascuna agenzia come documentazione all'ufficio di segreteria citato al primo comma del presente articolo.

La ripartizione dei contributi sarà effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali, sentita la commissione di cui all'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, la quale effettua i relativi accertamenti.

I contributi possono essere corrisposti anche con periodicità semestrale o trimestrale.

Art. 11.

Il contributo straordinario dello Stato di 34 miliardi in ragione d'anno per il biennio di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, autorizzato a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è versato, in relazione all'art. 2 di detta legge, in apposito conto fruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominato « Fondo speciale per le provvidenze a favore dell'editoria », intestato allo stesso Ente.

La corresponsione delle integrazioni e dei contributi previsti dall'art. 1 della legge suddetta viene effettuata dall'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a valere sui fondi tratti dai contributi ad esso spettanti a norma della legge 28 marzo 1956, n. 168, e dal fondo speciale di cui al precedente comma, in relazione agli accertamenti disposti dalla commissione tecnica per l'editoria di cui all'art. 7 della citata legge 6 giugno 1975, n. 172.

Le spese di funzionamento della commissione tecnica per l'editoria graveranno sui fondi dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge 6 giugno 1975, n. 172.

I benefici di cui all'art. 1 della legge medesima sono concessi indipendentemente da altre forme di provvidenze previste a favore della stampa.

Art. 12.

Le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di libri, le imprese stampatrici la cui attività consiste prevalentemente nella stampa di giornali quotidiani, di periodici e di libri, le agenzie di stampa di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, possono richiedere agli istituti e alle aziende di credito abilitati all'esercizio del credito a medio termine, designati con il decreto del Ministro per il tesoro del 3 luglio 1975, mutui per l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa.

I mutui predetti non potranno superare il 60 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei progetti, ivi compreso, nel limite di un quinto di dette spese, quelle relative alla formazione delle scorte necessarie al ciclo di lavorazione. Fra le spese necessarie alla realizzazione dei progetti possono essere comprese quelle relative alle opere edilizie strettamente necessarie all'installazione degli impianti.

Il limite del 60 per cento di cui sopra è elevato all'80 per cento per i mutui concessi in favore di imprese editoriali costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

I mutui concessi dagli istituti e aziende di credito designati con il decreto del Ministro per il tesoro sopra richiamato possono essere concessi anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie.

Ai predetti finanziamenti, ai termini del quarto comma dell'art. 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, si applicano i benefici previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni.

I mutui previsti dal presente articolo, giusto il disposto dell'art. 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, possono essere accordati a prescindere dalle dimensioni delle imprese richiedenti e per un importo pari al limite massimo stabilito dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, senza alcuna differenziazione territoriale, limite che in atto risulta stabilito dall'art. 4 della legge 7 giugno 1975, n. 231.

Art. 13.

Allo scopo di porre gli istituti e le aziende di credito abilitati in condizione di praticare il tasso agevolato, nella misura stabilita, con le modalità previste dalla legge con decreto del Ministro per il tesoro, sarà corrisposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, istituito presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e nei limiti degli stanziamenti previsti nel secondo e terzo comma dell'art. 5 della predetta legge, agli istituti e aziende di credito stessi un contributo annuo posticipato in relazione alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento, calcolato al tasso base riconosciuto agli istituti e aziende di credito stessi con le modalità previste dalla legge con decreto del Ministro per il tesoro e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al suddetto tasso agevolato a carico del mutuatario.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Il comitato di cui sopra per lo svolgimento delle attività ad esso spettanti provvederà a darsi una propria regolamentazione.

Art. 14.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi in conto interessi concessi ai sensi dell'art. 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, verranno effettuati ad annualità posticipate al 1° gennaio di ogni anno, in base a comunicazione contenente gli estremi del contratto di mutuo trasmessa da ciascun istituto o azienda di credito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica, che provvederà alla emanazione del relativo decreto.

Per la prima liquidazione dovrà essere trasmessa copia del contratto di mutuo.

Art. 15

Per richiedere il contributo in conto interessi di cui al quinto comma dell'art. 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, le imprese di cui al primo comma del precedente art. 12 devono indirizzare, entro il 31 dicembre 1976, domanda all'ufficio di segreteria del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 della predetta legge. Una copia della domanda deve essere inviata per cono-

scenza all'istituto di credito scelto tra quelli indicati nel decreto del Ministro per il tesoro del 3 luglio 1975 a cui sia stata richiesta la concessione del mutuo relativo.

Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione tecnico-finanziaria redatta secondo un fac-simile da richiedere all'ufficio di segreteria del Comitato interministeriale per il credito all'editoria;

b) un certificato d'iscrizione dell'impresa alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) certificati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti « G. Amendola », del fondo di previdenza « F. Casella », che attestino il numero di dipendenti delle categorie di impiegati, operai, giornalisti, poligrafici per i quali sono versati i relativi contributi previdenziali;

d) un certificato del competente tribunale dal quale risulti se l'impresa si trovi o meno in stato di amministrazione controllata, di liquidazione, di fallimento o di concordato;

e) ogni altra documentazione ritenuta necessaria.

Art. 16.

In attuazione dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge 6 giugno 1975, n. 172, la spesa relativa ai contributi in conto interessi è riservata sino al massimo del 25 per cento a favore dell'editoria libraria.

Per le imprese editrici di libri, ai fini della concessione delle facilitazioni di credito, si terrà conto della specifica natura di tali imprese in relazione ai caratteri peculiari del loro ciclo produttivo, ed avendo inoltre riguardo alla rilevanza culturale della loro attività.

La valutazione delle scorte di cui al secondo comma del precedente art. 12 dovrà essere specificatamente riferita alla natura dei processi produttivi propri dell'editoria libraria.

Art. 17.

Le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani con tiratura media giornaliera non superiore a 50 mila copie nell'anno 1974, nonché le agenzie di stampa di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, per richiedere i contributi in conto interessi relativi agli speciali mutui a medio termine previsti dall'art. 6 della predetta legge devono presentare domanda all'ufficio di segreteria del Comitato interministeriale per il credito all'editoria.

Copia della domanda deve essere inviata all'istituto o azienda di credito abilitato all'esercizio del credito a medio termine scelto tra quelli indicati nel decreto del Ministro per il tesoro del 3 luglio 1975.

Alla domanda deve essere allegata, oltre ai documenti indicati nel precedente art. 15, una relazione tecnico-finanziaria secondo il fac-simile predisposto dai servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Con analoga procedura devono presentare domanda le imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società cooperative di giornalisti, che devono allegare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali i mutui a medio termine sono elevabili all'80 per cento delle passività accertate.

La domanda deve pervenire entro il 31 dicembre 1976 e le passività, per la cui estinzione può essere concesso il mutuo, devono risultare dal bilancio al 31 dicembre 1974 e devono essere state assunte esclusivamente per finalità aziendali.

Art. 18.

La commissione tecnica per l'editoria istituita presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i beni culturali e ambientali del 15 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 21 luglio 1975, è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta, oltre che dai rappresentanti delle amministrazioni statali interessate da esperti designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nella commissione le categorie interessate sono rappresentante: dalla Federazione italiana editori giornali, dalla Federazione nazionale stampa italiana, dall'Ordine nazionale dei giornalisti, dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori poligrafici, dall'Unione stampa periodica italiana, dall'Assocarta.

La commissione, oltre agli adempimenti previsti negli altri articoli del presente decreto, ha il compito di accertare i dati relativi alla tiratura dei giornali. Ha altresì il compito di accertare la sussistenza dei requisiti richiesti per la concessione di tutti i benefici previsti dalla legge 6 giugno 1975, n. 172, per i giornali quotidiani, i giornali non quotidiani, i periodici, le riviste e le agenzie di stampa.

La commissione ha il compito, nei termini fissati dall'art. 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, di formulare indicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire il pluralismo dell'informazione. A tale compito la commissione provvederà presentando al Presidente del Consiglio dei Ministri una o più relazioni scritte, nelle quali trovino espressione gli orientamenti emersi sia in ordine a temi e indirizzi generali riguardanti il pluralismo dell'informazione, sia in ordine a problemi di carattere particolare.

Spetta infine alla commissione tecnica per l'editoria l'esame di eventuali questioni concernenti l'attuazione della legge 6 giugno 1975, n. 172.

Art. 19.

A decorrere dalla entrata in vigore della legge 6 giugno 1975, n. 172, è istituito presso i servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il « Registro della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa », alla cui tenuta provvede un apposito ufficio.

Per l'iscrizione al registro le imprese editoriali, o il legale rappresentante di ciascuna testata di giornale quotidiano, di giornale non quotidiano, di periodico o di agenzia di stampa, devono presentare domanda indirizzata al predetto ufficio dal 1° gennaio 1976 e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti norme di attuazione.

Per le testate di giornale quotidiano, di giornale non quotidiano, di periodico, di agenzia di stampa pubblicate successivamente al 1° gennaio 1976, la domanda di iscrizione al registro deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di inizio delle pubblicazioni.

Alla domanda deve essere allegato un notiziario informativo compilato secondo un fac-simile predisposto dai servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel quale devono essere specificati in particolare la de-

nominazione della testata e il tribunale presso cui è stata registrata, la proprietà della testata e nel caso di appartenenza a società: atto di costituzione, statuto, eventuali norme regolamentari e composizione degli organi sociali.

Ciascun giornale quotidiano o non quotidiano deve altresì presentare il proprio bilancio, dal quale risultino le partite del conto economico della società editrice riguardanti la testata, redatto secondo il modello stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i beni culturali e ambientali.

I periodici di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, nonché le agenzie di stampa devono presentare i loro bilanci sulla base delle rispettive risultanze amministrative e contabili.

I trasferimenti di proprietà delle testate e delle imprese editoriali e qualunque variazione sui dati richiesti devono essere comunicati entro quindici giorni all'ufficio di cui al primo comma del presente articolo per l'annotazione sul registro.

A decorrere dal 1° gennaio 1976, all'avvenuta iscrizione nel « Registro nazionale della stampa quotidiana e periodica e delle agenzie di stampa », secondo le modalità di cui sopra, è subordinata la concessione dei benefici disposti dalla legge 6 giugno 1975, n. 172.

Dagli obblighi della registrazione sono esentate le riviste di cui al secondo comma dell'art. 1 della predetta legge.

La concessione dei benefici disposti dalla legge medesima per le imprese editrici di giornali quotidiani e non quotidiani è altresì subordinata all'avvenuta pubblicazione, sulla testata cui si riferisce, del bilancio redatto secondo il modello stabilito col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al quinto comma del presente articolo.

Il numero del giornale quotidiano o non quotidiano su cui ha avuto luogo la pubblicazione del bilancio deve essere allegato alla documentazione relativa alle domande di cui ai precedenti articoli 2, 5 e 7.

I bilanci da riportare nel registro e da pubblicare sui giornali quotidiani e sui giornali non quotidiani riguardano l'anno precedente: per la concessione dei benefici che si riferiscono all'intero anno 1976 il bilancio dovrà riguardare l'anno 1975, e per i benefici relativi al primo semestre 1977 il bilancio dovrà riguardare lo anno 1976.

Art. 20.

Ai fini dell'applicazione delle provvidenze previste dall'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, il formato della pagina tipo dei giornali quotidiani è stabilito nella misura di cm 43 × cm 59, convenzionalmente assunta a base di calcolo come media delle misure da cm 41 a cm 45 e da cm 57 a cm 61. Per i formati eccedenti i limiti minimi e massimi indicati si procederà alle necessarie operazioni di rapporto.

A base di calcolo sarà inoltre assunta la grammatura tipo di 49 gr/mq.

Per i giornali non quotidiani di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 della legge 6 giugno 1975, n. 172, il formato della pagina tipo è stabilito nella misura di cm 26 × cm 34 in formato chiuso da assumere come parametro per la determinazione del numero di pagine da ammettere alle provvidenze.

A base di calcolo saranno assunte le grammature effettivamente utilizzate, e comunque fino al limite massimo di 62 gr/mq; le grammature eccedenti saranno riportate entro questa misura.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1976

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 168

(3657)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Khorramshahr (Iran).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1369, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1960, relativo all'istituzione in Khorramshahr (Iran) di un vice consolato di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Khorramshahr (Iran) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976
Registro n. 415 Esteri, foglio n. 214

(3368)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Penang (Malaysia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1973, n. 1715, registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1975, registro n. 371 Esteri, foglio n. 245, con il quale veniva istituito in Penang (Malaysia) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Penang (Malaysia) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976
Registro n. 415 Esteri, foglio n. 217

(3375)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1975.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Canakkale (Turchia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, n. 1618, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1948, con il quale veniva istituito in Canakkale (Turchia) un vice consolato di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Canakkale (Turchia) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976
Registro n. 415 Esteri, foglio n. 213

(3367)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1975.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Kano (Nigeria).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1972, n. 5137, registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1972, registro n. 359 Esteri, foglio n. 292, con il quale veniva istituito in Kano (Nigeria) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Kano (Nigeria) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976
Registro n. 415 Esteri, foglio n. 222

(3370)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1975.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Tarija (Bolivia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1948, registro n. 9 Esteri, foglio n. 206, con il quale veniva istituita in Tarija (Bolivia) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Tarija (Bolivia) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1975

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976
Registro n. 415 Esteri, foglio n. 220

(3372)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1976.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice del costo della vita ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, concernente riconoscimento della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi professionali e del fondo previdenziale e assistenziale a favore degli spedizionieri doganali;

Vista la legge 4 marzo 1969, n. 88, con la quale viene modificato l'art. 15 della citata legge 22 dicembre 1960, n. 1612;

Visti gli articoli 31 e 40 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, che prevedono le modalità per gli aumenti delle pensioni degli spedizionieri doganali in relazione all'aumento dell'indice del costo della vita;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 20 marzo 1975;

Considerato che l'indice del costo della vita confrontando i periodi compresi rispettivamente fra i mesi di luglio 1973 e giugno 1974 e i mesi di luglio 1974 e giugno 1975 è aumentato della misura del 20,50 per cento;

Ritenuto che tale indice medio di aumento del costo della vita risulta confermato con nota n. 3/9PS-55837-SPD-L-3 del 22 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1976 le pensioni erogate dal fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali previsto dall'art. 24 del decreto ministeriale 30 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 24 novembre 1973, sono aumentate del 20,50 per cento del loro ammontare.

Roma, addì 25 gennaio 1976

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(3658)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1976.

Autorizzazione alla società « Sofidre S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Sofidre S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Sofidre S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1929, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(3794)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 28.395,30 di cui al modello *B*-Import n. 4162377 rilasciato in data 5 aprile 1974 dalla Banca credito varesino per l'importazione di 31 balle di tessuto di cotone di origine Egitto e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano l'11 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di quattrocentonovantacinque giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 870418 del 13 febbraio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 18 dicembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi a motivi aziendali non validi ai fini dell'esimente in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Angelo Ferrario - Industria commercio tessuti, in Gallarate, mediante fidejussione della Banca credito varesino nella misura del 5 % di $ USA 28.395,30 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1976

Il Ministro: DE MITA

(3455)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 12 marzo 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Albanese Pietro, residente in Palermo, dal 26 maggio 1976;
Margiotta Michele, residente in Palermo, dal 30 maggio 1976.

(3660)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa Calzolai di Casalecchio di Reno & C. - Società a r.l., in Casalecchio di Reno.

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, la società cooperativa Calzolai di Casalecchio di Reno & C. - Società a r.l., in Casalecchio di Reno (Bologna), costituita per rogito dott. Mario Serra in data 16 febbraio 1948, n. 11870 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Gianfranco Santilli.

(3339)

Revoca di decreto concernente lo scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa « Villaggio dei fiori - Società cooperativa di consumo a r.l. », in Roma.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1976, il decreto ministeriale 20 novembre 1975, con il quale la società cooperativa « Villaggio dei fiori - Società cooperativa di consumo a r.l. », in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Ottavio Rossi, è stato revocato.

(3340)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « S. Cristoforo » a r.l., in Ozzano dell'Emilia

Con decreto ministeriale 9 marzo 1976, la società cooperativa edilizia « S. Cristoforo » a r.l., in Ozzano dell'Emilia (Bologna), costituita per rogito dott. Pier Michele Lovato in data 8 maggio 1971, n. 2501 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Giuseppe De Pascali.

(3341)

Scioglimento della società cooperativa Ina-Casa Arno - Società cooperativa edilizia a r.l., in Pisa

Con decreto ministeriale 10 marzo 1976, la società cooperativa Ina-Casa Arno - Società cooperativa edilizia a r.l., in Pisa, costituita per rogito dott. Giuseppe Di Maio in data 6 luglio 1957, n. 15547 di rep., è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Giuseppe Greco.

(3338)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976, registro n. 3 Lavoro, foglio n. 7, è stato accolto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, in data 7 luglio 1973, dalla Manifattura filati diversi - M.F.D., in Erba (Como), avverso il provvedimento con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico avanzato contro la determinazione dell'ispettorato provinciale del lavoro di Como di non concedere l'autorizzazione ad adibire, come ambiente di lavoro, un locale avente altezza media inferiore ai metri 3.

(3342)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di entomologia agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di entomologia agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3594)

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare un'eredità

Con decreto del prefetto della provincia di Milano 19 febbraio 1976, n. 757, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal prof. Mario Borghi, consistente in obbligazioni del valore nominale di L. 54.505.000, in un conto corrente ordinario dell'importo di L. 2.000.000, in un conto corrente vincolato dell'importo di L. 21.780.542, per un totale di L. 78.285.542.

(3595)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 6 Istruzione, foglio n. 152, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 23 settembre 1974 dal sig. Amerini Remo per la figlia Antonella avverso il risultato negativo conseguito negli esami di maturità sostenuti nell'anno scolastico 1973-74 presso il liceo classico « Michelangelo » di Firenze.

(3596)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 70 Finanze, foglio n. 261, è stato dichiarato infondato il ricorso straordinario prodotto in data 28 gennaio 1972 dall'ex ispettore di dogana sig. Mollica Domenico avverso il decreto ministeriale 30 luglio 1971.

(3661)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1976, registro n. 2 Finanze, foglio n. 141, è stato rigettato, perchè infondato, il ricorso prodotto in data 24 settembre 1969 dal sig. Gioioso Vincenzo avverso il decreto ministeriale 25 novembre 1968, n. 7054, con il quale fu disposto il suo collocamento nella qualifica di diurnista di 3ª categoria, a decorrere dal 14 aprile 1968, ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, art. 21.

(3343)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 18 marzo 1976, il comune di Trento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.409.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1455/M)

Autorizzazione al comune di Lizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Lizzano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.868.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1460/M)

Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Montazzoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.661.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1461/M)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Carassai (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.104.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(1479/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Esaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Sant'Agata di Esaro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1444/M)

Autorizzazione al comune di Olivadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Olivadi (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.040.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1446/M)

Autorizzazione al comune di Satriano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Satriano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1447/M)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Casoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1448/M)

Autorizzazione al comune di Panettieri ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Panettieri (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1449/M)

Autorizzazione al comune di Santa Cristina d'Aspromonte ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Santa Cristina d'Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.620.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1452/M)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 18 marzo 1976, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.598.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1454/M)

Autorizzazione al comune di Montevarchi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Montevarchi (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1456/M)

Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1459/M)

Autorizzazione al comune di Serra d'Aiello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Serra d'Aiello (Cosenza) viene autorizzato ed assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1462/M)

Autorizzazione al comune di Agnone ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Agnone (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 9.505.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1463/M)

Autorizzazione al comune di Ortucchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Ortucchio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1464/M)

Autorizzazione al comune di Montescaglioso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Montescaglioso (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 25.462.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1465/M)

Autorizzazione al comune di San Luca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di San Luca (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1466/M)

Autorizzazione al comune di Santo Stefano di Rogliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Santo Stefano di Rogliano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1467/M)

Autorizzazione al comune di Cotronei ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Cotronei (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.722.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1468/M)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Valtopina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.186.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1469/M)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Paciano (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.288.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1471/M)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.265.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1470/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1976, il comune di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1472/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agnello ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 11 marzo 1976, il comune di Sant'Agnello (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1478/M)

Autorizzazione alla provincia di Ragusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1976, la provincia di Ragusa viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.804.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1458/M)

Autorizzazione al comune di Macchia Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Macchia Valfortore (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.549.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1420/M)

Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Trivento (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.284.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1421/M)

Autorizzazione al comune di Centrache ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 27 marzo 1976, il comune di Centrache (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1672/M)

Autorizzazione al comune di Amaroni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Amaroni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.776.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1422/M)

Autorizzazione al comune di Belcastro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Belcastro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1423/M)

Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Cropani (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.216.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1424/M)

Autorizzazione al comune di Feroleto Antico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Feroleto Antico (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.919.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1425/M)

Autorizzazione al comune di Serrastretta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 16 marzo 1976, il comune di Serrastretta (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.992.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1426/M)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Roio del Sangro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.943.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1427/M)

Autorizzazione al comune di Cerisano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Cerisano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.318.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1428/M)

Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Montegiordano (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.371.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1429/M)

Autorizzazione al comune di Celenza Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Celenza Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.055.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1430/M)

Autorizzazione al comune di Isole Tremiti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Isole Tremiti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.669.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1431/M)

Autorizzazione al comune di Pettorano sul Gizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Pettorano sul Gizio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1432/M)

Autorizzazione al comune di Scoppito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Scoppito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.203.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1433/M)

Autorizzazione al comune di Colobraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Colobraro (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.648.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1434/M)

Autorizzazione al comune di Città Sant'Angelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Città Sant'Angelo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1435/M)

Autorizzazione al comune di Manoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Manoppello (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.748.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1436/M)

Autorizzazione al comune di San Chirico Nuovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di San Chirico Nuovo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.841.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1437/M)

Autorizzazione al comune di San Paolo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di San Paolo Albanese (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.449.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1438/M)

Autorizzazione al comune di Brancaleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Brancaleone (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 238.286.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1439/M)

Autorizzazione al comune di Ciminà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Cimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1440/M)

Autorizzazione al comune di Fiumara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Fiumara (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.362.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1441/M)

Autorizzazione al comune di San Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di San Roberto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.108.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1442/M)

Autorizzazione al comune di Lizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Lizzano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 172.922.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1443/M)

Autorizzazione al comune di Silvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Silvi (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 147.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1450/M)

Autorizzazione al comune di Campli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Campli (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 167.322.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1451/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio in Aspromonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Santo Alessio in Aspromonte (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.777.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1473/M)

Autorizzazione al comune di Platì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Platì (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.644.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1474/M)

Autorizzazione al comune di Aielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Aielli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 7.674.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1475/M)

Autorizzazione al comune di Pedace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Pedace (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.036.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1476/M)

Autorizzazione al comune di Bocchigliero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 12 marzo 1976, il comune di Bocchigliero (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.311 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1477/M)

Autorizzazione al comune di Gissi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1976, il comune di Gissi (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 20.277.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1445/M)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 18 marzo 1976, il comune di Bari viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di lire 674.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1453/M)

Autorizzazione al comune di Sesto San Giovanni ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1976, il comune di Sesto San Giovanni (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.054.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1457/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 59

Corso dei cambi del 26 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	848 —	848 —	847,25	848 —	848 —	847,99	847,90	848 —	848 —	848 —
Dollaro canadese	863,25	863,25	861,50	863,25	863,25	863,20	863,10	863,25	863,25	863,20
Franco svizzero	333,90	333,90	333,80	333,90	333,85	333,85	333,75	333,90	333,90	333,85
Corona danese	139,81	139,81	140 —	139,81	139,75	139,80	139,75	139,81	139,81	139,80
Corona norvegese	153,27	153,27	153,50	153,27	153,20	153,25	153,30	153,27	153,27	153,25
Corona svedese	192,66	192,66	192,50	192,66	192,57	192,65	192,63	192,66	192,66	192,65
Fiorino olandese	315,24	315,24	315,60	315,24	315,24	315,20	315,34	315,24	315.24	315,20
Franco belga	21,72	21,72	21,68	21,72	21,69	21,70	21,71	21,72	21,72	21,70
Franco francese	180,74	180,74	181 —	180,74	180,69	180,70	180,85	180,74	180,74	180,70
Lira sterlina	1629,50	1629,50	1631 —	1629,50	1629 —	1629,45	1629,60	1629,50	1629,50	1629,50
Marco germanico	333,80	333,80	333,75	333,80	333,72	333,75	333,85	333,80	333,80	333,80
Scellino austriaco	46,4475	46,4475	46,30	46,4475	46,45	46,40	46,48	46,4475	46,4475	46,40
Escudo portoghese	29,11	29,11	29,10	29,11	29,14	29,10	29,10	29,11	29,11	29,10
Peseta spagnola	12,642	12,642	12,68	12,642	12,63	12,60	12,65	12,642	12,642	12,65
Yen giapponese	2,835	2,835	2,83	2,835	2,83	2,80	2,835	2,835	2,835	2,80

Media dei titoli del 26 marzo 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	96,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,450
» 5 % (Ricostruzione)	95,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,275
» 5 % (Città di Trieste)	91,750
» 5 % (Beni esteri)	89,250
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,200
» 5,50 % » » 1968-83	80,975
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	83,475
» 6 % » » 1971-86	82,275
» 6 % » » 1972-87	81,850
» 9 % » » 1975	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	94.350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,825
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,175
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,725
» poliennali 7 % 1978	92,675
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,400
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	847,95
Dollaro canadese	863,175
Franco svizzero	333,825
Corona danese	139,78
Corona norvegese	153,285
Corona svedese	192,645
Fiorino olandese	315,29
Franco belga	21,715
Franco francese	180,795
Lira sterlina	1629,55
Marco germanico	333,825
Scellino austriaco	46,464
Escudo portoghese	29,105
Peseta spagnola	12,646
Yen giapponese	2,835

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per titoli, ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875;
Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472;
Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483;
Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;
Visto il decreto interministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, concernente l'autorizzazione a bandire nuovi concorsi;
Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno dei professori dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso ad un posto di professore straordinario nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di chimica.

Il concorso è per titoli. E' tuttavia in facoltà della commissione giudicatrice di richiedere ai concorrenti una prova di attitudine didattica da effettuarsi prima dell'esame dei titoli.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani;
b) essere forniti di laurea universitaria;
c) avere compiuto il 18° anno di età;
d) avere sempre tenuto buona condotta;
e) essere fisicamente idonei all'impiego;
f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;
g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;
7) la propria posizione riguardo agli obblighi militari;
8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con l'indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione della Difesa.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente autorità scolastica e vistato dal rettore dell'università, da cui risultino i voti conseguiti nelle singole prove d'esame ed il voto riportato nell'esame di laurea;

2) un foglio di notizie, in sei esemplari, sull'attività scientifica e sulla carriera didattica svolte;

3) tutti i documenti attestanti eventuali servizi praticati precedentemente all'insegnamento. Saranno considerati titoli preferenziali: *a*) l'aver insegnato presso l'Accademia aeronautica; *b*) essere in possesso della libera docenza nella materia messa a concorso o in materia strettamente affine; *c*) aver insegnato presso una facoltà universitaria la materia messa a concorso o una materia strettamente affine;

4) copia, in bollo, di data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione, dello stato di servizio civile rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo in una pubblica amministrazione;

5) il documento o i documenti attestanti qualsiasi titolo (lauree, diplomi, abilitazioni) che siano ritenuti utili ai fini del concorso.

Le eventuali pubblicazioni che i concorrenti ritengono di dover produrre dovranno pervenire (in cinque copie) al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 Roma, entro lo stesso termine stabilito per la presentazione delle domande.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è così composta:

un generale dell'Arma aeronautica, presidente;

il comandante dell'Accademia aeronautica, membro;

tre professori scelti tra i professori di ruolo dell'Accademia aeronautica o tra i professori ordinari di università e di istituti universitari dello Stato, insegnanti della materia messa a concorso o di materie affini, membri;

un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero con la qualifica non inferiore a consigliere, segretario senza voto.

Art. 6.

I lavori della commissione giudicatrice procederanno in conformità dell'art. 6 del regio decreto del 31 marzo 1941, n. 687, concernente il personale civile insegnante e di gabinetto della Accademia aeronautica.

Art. 7.

I concorrenti dichiarati idonei, che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza della nomina, sono tenuti ad esibire i relativi documenti dimostrativi elencati nello allegato 2 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 Roma, nel termine di venti giorni, stabiliti a pena di decadenza dal titolo di preferenza, decorrenti dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'insegnamento.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre n. 123/A - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente alla nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della data della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dell'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Nono sono concessi riferimenti a documenti prodotti a queste e ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I concorrenti impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre a un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio e del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 10.

Il vincitore del concorso, in quanto sarà risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, verrà nominato, con decreto del Ministro per la difesa, professore straordinario dell'Accademia aeronautica ed avrà diritto al trattamento economico previsto per quel personale docente dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Qualora la nomina cada su professore di ruolo di istituti d'istruzione universitaria, questi conserverà il grado e l'anzianità che aveva al momento della nuova nomina.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 19 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1975
Registro n. 53 *Difesa, foglio n.* 147

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/A - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . residente in . . (provincia di . . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli, ad un posto di professore straordinario di chimica presso l'Accademia aeronautica.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . il . . . ;
di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (provincia di . . .) (1);
di non aver riportato condanne penali (2);
di possedere il seguente titolo di studio . . . rilasciato da . . . nell'anno accademico . . . ,
di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . (3);
di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . (4);
di aver prestato servizio come impiegato dal . . . al . . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (4).

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo .

Allega alla presente domanda i documenti, i titoli e le pubblicazioni sottoindicate .

Data, .

Firma (5)
. . . .

---

(1) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(2) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(3) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:
ha già prestato servizio militare di leva;
è attualmente in servizio militare presso . . . ;
non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;
non ha ancora prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile » o « rivedibile », si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . . . . ;
non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(4) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'amministrazione della Difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza . . ., per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(5) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dallo art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2
(rif. art. 7 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) e del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerre (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con la esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare; figli degli invalidi di guerra di I categoria:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del con-

corrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione della Difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggior-

---

(1) Intendendosi per « profughi » oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

nato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestita) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui agli articoli 7 delle leggi 6 agosto 1966, n. 625 e 30 marzo 1971, n. 118 attestante, fra l'altro, lo stato di invalidità civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili dal quale risultino, insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale, gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(3292)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dodici posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di fabbro fucinatore e carpentiere « fabbro fucinatore e forgiatore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 2ª del 12 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1975, registro n. 50 Difesa, foglio n. 169, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dodici posti di operaio dello Stato in prova, per la qualifica di mestiere di fabbro fucinatore e carpentiere « fabbro fucinatore e forgiatore » nella categoria degli operai qualificati del ruolo delle lavorazioni.

(2767)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Elevazione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 26 febbraio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario;

Constatato che tale concorso non è stato ancora espletato;

Considerato che nel ruolo degli ufficiali giudiziari si sono resi disponibili, nel 1975, cinquantatre posti e che, nel 1976, si sono già resi o si renderanno disponibili, per le vacanze previste, quarantatre posti, da conferire mediante concorso;

Ritenuta l'opportunità, per sopperire alle esigenze di servizio, di mettere a concorso anche i predetti posti disponibili, elevando quindi da centocinquanta a duecentoquarantasei il numero dei posti del concorso indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1975;

Visto l'art. 3 della legge 12 luglio 1975, n. 322, entrata in vigore il 1º agosto 1975, che ha modificato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, inserendo, dopo l'art. 160, l'art. 160-*bis* il quale stabilisce: « nella misura del 50 % dei posti annualmente disponibili, la nomina ad ufficiale giudiziario si consegue mediante concorso, per esame, al quale sono ammessi gli aiutanti ufficiali giudiziari, indipendentemente dal titolo di studio e dall'età, con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera e purchè nell'ultimo quinquennio abbiano riportato la qualifica di ottimo. L'anzianità di servizio di cui al comma precedente è ridotta ad otto anni per coloro che siano in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado »;

Ritenuto che, ai sensi del predetto art. 3, si debbono ammettere al concorso gli aiutanti ufficiali giudiziari in possesso dei requisiti di cui sopra e che a detti aiutanti ufficiali giudiziari deve essere riservata la metà dei posti resisi disponibili nel 1975 e di quelli che si sono già resi o si renderanno liberi, per le vacanze già previste, nel 1976;

Ritenuta, inoltre, l'opportunità, in relazione all'aumento dei posti, di riaprire i termini del concorso, non solo per gli aiutanti ufficiali giudiziari sopraddetti, ma anche per tutti coloro che intenderanno parteciparvi;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti del concorso, per esame, a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1975, è elevato a duecentoquarantasei; di questi quarantotto posti, equivalenti alla metà di quelli resisi disponibili nel 1975 e di quelli che si sono già resi o si renderanno disponibili nel 1976, sono riservati agli aiutanti ufficiali giudiziari in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 160-*bis* dello ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari (art. 3 della legge 12 luglio 1975, n. 322), indipendentemente dal titolo di studio e dall'età.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 22 gennaio 1975, è riaperto, per tutti coloro che vorranno parteciparvi, per il periodo di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Rimangono valide le domande di ammissione già inoltrate a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto ministeriale 22 gennaio 1975 che ha indetto il bando di concorso a centocinquanta posti di ufficiale giudiziario, salvo che per coloro i quali siano stati esclusi, per qualsiasi motivo, dal concorso medesimo. Questi ultimi, tuttavia, se in possesso dei requisiti richiesti possono presentare una nuova istanza di partecipazione, nei termini indicati dallo art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Per i requisiti di ammissione, per le precedenze o le preferenze, per le modalità di svolgimento del concorso e per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto vale quanto disposto dal già citato precedente bando (decreto ministeriale 22 gennaio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 26 febbraio 1975).

Art. 5.

Gli aiutanti ufficiali giudiziari nelle condizioni di usufruire della riserva di cui all'art. 1 del presente decreto devono indicare nella domanda le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio; qualora i medesimi abbiano soltanto otto anni di anzianità di servizio devono, altresì, dichiarare il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Roma, addì 27 febbraio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1976
Registro n. 8 Giustizia, foglio n. 34

(3479)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova, nel ruolo dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2, foglio n. 277, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 4 giugno 1975, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Bruni dott. Antonio, primo dirigente.

Membri:

Quattrocchi dott. Geremia, direttore di sezione;
Surace dott. Fausto, direttore di sezione;
Bartoletti dott. Ugo, direttore di sezione;
Di Iorio dott. Nicola, direttore di sezione.

Segretario:

Monti rag. Ermanno, segretario principale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 158

(3069)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a nove posti di commesso in prova, nel ruolo dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1975, registro n. 2, foglio n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 30 maggio 1975, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, a nove posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dell'amministrazione centrale;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli, a nove posti di commesso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Bruni dott. Antonio, primo dirigente.

Membri:

Basile dott. Giuseppe, direttore capo;
Quattrocchi dott. Geremia, direttore di sezione;
Di Iorio dott. Nicola, direttore di sezione;
Pellegrino dott. Raffaele, direttore di sezione.

Segretario:

Bertolami Edoardo, segretario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 157

(3070)

Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di agente tecnico in prova, nel ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 282, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 22 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica e da un esame psicotecnico, a sei posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, a sei posti di agente tecnico di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Monti comm. Adriano, direttore capo.

Membri:

Surace dott. Fausto, direttore di sezione;
Bartoletti dott. Ugo, direttore di sezione;
Puzelli dott. Francesco, direttore di sezione;
D'Alessandro dott. Vittorino, direttore di sezione.

Segretario:

Caracci rag. Ugo, segretario principale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 dicembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 119

(3068)

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da destinare nel Lazio.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 388, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Lazio;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di segretario di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Del Sordo dott. Attilio, dirigente superiore.

Membri:

Benenati prof. Natale, titolare materie guiridiche istituto tecnico industriale « Giovanni XXIII », Roma;
Gabriele prof. Gaspare, titolare materie giuridiche istituto tecnico commerciale « Da Vinci », Roma;
La Rosa dott. Alfio, primo dirigente;
Bartolomeo dott. Alessandro, primo dirigente.

Segretario:

Motta dott. Antonino, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 97

(3066)

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Liguria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 393, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 19 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a quattro posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Liguria;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso precitato;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di segretario di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Fiori dott. Alessandro, dirigente superiore.

Membri:

Linardo prof. Tommaso, docente materie giuridiche istituto tecnico commerciale « Torelli », Genova;
Moriondo prof.ssa Saffo ved. Valle, docente materie giuridiche istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele », Genova;
Spatuzza dott. Francesco, primo dirigente;
Lucchese dott. Domenico, primo dirigente.

Segretario:

Irace dott. Mario, direttore di sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 novembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1976
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 94

(3067)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a settanta posti di segretario in prova

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1975, n. 1676, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 375, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a settanta posti di segretario in prova;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Rolandi prof. dott. Carlo, dirigente generale.

Membri:

De Simone dott. Filippo, dirigente superiore;
Cici prof. dott. Mario, dirigente superiore;
Cingolani dott. Cesare, primo dirigente;
Ascarelli dott. prof. Sandro, insegnante di diritto;
d'Angelo dott. prof. Amedeo, insegnante di ragioneria.

Segretario:

Testa dott. Mario, segretario.

Roma, addì 18 febbraio 1976

Il direttore generale: MAYER

(2980)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un membro aggiunto della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975, registro n. 3, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 luglio 1975, con il quale e stato bandito il concorso, per esami, a quaranta posti di assistente sanitaria in prova nel ruolo della carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità;

Visto il decreto 15 luglio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del 27 novembre 1975, con la quale la professoressa Agata Moscato, membro aggiunto. per la dattilografia, della commissione sopra citata, ha comunicato, la rinuncia all'incarico per motivi scolastici;

Ritenuta, pertanto, la necessità di sostituire il predetto membro aggiunto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e le successive modifiche apportate con le leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Ernesto Cannistraci è nominato membro aggiunto per la dattilografia della commissione esaminatrice del concorso citato in premessa, in sostituzione della prof.ssa Agata Moscato, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1976
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 323

(3168)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bergamo

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 491/Sanità in data 1° ottobre 1973, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Bergamo alla data del 30 novembre 1972;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963 n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni dei componenti la commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il proprio decreto n. 1381 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse è così costituita:

Presidente:

Lo Prejato dott. Bernardino, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Jacquemet dott. Teresio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Bergamo;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Bailo prof. Pietro, primario ostetrico dell'ospedale maggiore di Bergamo;
Ciabò prof. Giorgio, libero esercente specializzato in ostetricia;
Molteni Tina, ostetrica condotta di Treviglio.

Segretario:

Bottini dott.ssa Lia, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel Bollettino ufficiale della regione, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bergamo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura di Bergamo e dei comuni interessati.

Milano, addì 9 gennaio 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(3071)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Venezia

Con decreto del medico provinciale 16 marzo 1976, n. 1343, sez. II, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione nella provincia di Venezia.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12 del 31 maggio 1976.

(3614)

OSPEDALE CIVILE «G. NEGRELLI» DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Concordia sulla Secchia (Modena) - tel. 0535/55149.

(3824)

OSPEDALE « M. CHIELLO » DI PIAZZA ARMERINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 marzo 1976, n. 135, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in piazza Armerina (Enna), piano Calarco, 6 - tel. 81265.

(3684)

OSPEDALE CIVILE DI CARIGNANO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

In esecuzione della deliberazione consiliare 5 marzo 1976, n. 22, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carignano (Torino), via S. Remigio, 48 - tel. 9697108.

(3679)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PAVULLO NEL FRIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pavullo nel Frignano (Modena) - tel. 0536/20128.

(3680)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge, 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Budrio (Bologna) - tel. 051/801112.

(3502)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 2 febbraio 1976, n. 54 e 13 marzo 1976, n. 77, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(3678)

OSPEDALE « M. BUFALINI » DI CESENA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto ortopedico;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di assistente radiologo;
un posto di assistente dermatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì), corso Garibaldi, 12.

(3767)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI MARINO

Concorso a due posti di assistente di pediatria

In esecuzione della deliberazione commissariale 31 dicembre 1975, n. 324, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 2000 (da versarsi al tesoriere dell'ente: Banca di Marino).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marino (Roma), viale 24 Maggio.

(3673)

OSPEDALE DI FOSSOMBRONE

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 17 novembre 1975, n. 409 e 12 gennaio 1976, n. 10, è indetto pubblico concorso, per titoli e per esami, a:

un posto di primario analista;
un posto di aiuto della divisione di medicina;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto e un posto di assistente pediatra;
un posto di assistente della sezione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fossombrone (Pesaro), piazza Dante - tel. 71083.

(3674)

OSPEDALE «MARASCHIN - ZANNINI» DI SANDRIGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico;
un posto di assistente chirurgo;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sandrigo (Vicenza).

(3675)

OSPEDALE DI GAVARDO E SALÒ

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale di Salò:
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Ospedale di Gavardo:
un posto di aiuto di radiologia e fisioterapia;
due posti di assistente di medicina generale;
due posti di assistente di chirurgia generale;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(3682)

Concorso riservato ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto concorso riservato, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 148/1975, ad un posto di aiuto di chirurgia generale presso l'ospedale di Gavardo (Brescia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Salò (Brescia).

(3683)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI CONEGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 9 febbraio 1976, n. 88 e 9 marzo 1976, n. 126, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di ricerche cliniche;
un posto di assistente della sezione di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Conegliano (Treviso) - tel. 23564.

(3501)

OSPEDALE CIVILE DI VENARIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Venaria (Torino).

(3677)

OSPEDALE «D. GIAMBONI» DI EDOLO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Edolo (Brescia) - tel. 0364/71550.

(3676)

OSPEDALE «S. MARIA DELLE CROCI» DI RAVENNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di cardiologia con annessa unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna, via Missiroli, 10.

(3562)

OSPEDALE CIVILE «P. F. CALVI» DI NOALE

Concorso ad un posto di assistente della divisione pediatrica

In esecuzione della deliberazione consiliare 9 febbraio 1976, n. 105/76, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noale (Venezia) - tel. 440026.

(3681)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1976, n. 3.

Provvedimenti urgenti e straordinari per il rilancio della economia regionale.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 9 febbraio 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi nel settore degli asili nido

Per le finalità di cui alla legge regionale 27 agosto 1973, n. 12, per l'anno 1975, è autorizzata una ulteriore spesa di lire 4.590 milioni.

Art. 2.

Interventi a favore delle comunità montane

Al fine di consentire l'elaborazione dei progetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 15, è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 500 milioni per l'assegnazione, a ciascuna delle comunità montane della Regione, di un contributo speciale di lire 25 milioni per spese generali.

Art. 3.

Interventi nel settore dell'artigianato

Per le finalità di cui alla legge regionale 17 settembre 1974, n. 12, modificata dalla legge regionale 28 maggio 1975, n. 21, è autorizzata, per l'anno 1975, una ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 4.

Interventi nel settore dell'istruzione professionale

Per interventi nel settore dell'istruzione professionale è autorizzata, per l'anno 1975, la spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 5.

Incentivi nel settore della industria alberghiera

Per le finalità di cui alla legge 31 agosto 1973, n. 15; con riferimento al finanziamento e alla riqualificazione dei piani di cui all'art. 9 relativi agli anni 1974 e 1975, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 6.

Interventi nel settore della cooperazione agricola

Per le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, è autorizzata, per l'anno 1975, una ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.

La giunta regionale autorizza l'Ente di sviluppo in Calabria alla rilevazione di impianti, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 7.

Interventi nei settori della viabilità interpoderale e della bonifica

Per le finalità di cui all'art. 2, quarto comma, della legge 3 giugno 1975, n. 26, con particolare riferimento ad opere da completare o da realizzare, è autorizzata la spesa aggiuntiva a quella già prevista dall'art. 8, lettera *d*), della citata legge, di lire 2.000 milioni.

Il piano unico delle opere ammesse a finanziamento è approvato dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 8.

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dalla presente legge, per l'anno 1975, si provvede con le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1975:

In diminuzione:

Titolo II - *Spese in conto capitale*

Sezione V - Oneri non ripartibili

Rubrica I - Fondi di riserva speciali

Cap. 401. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . . . . L. 15.390.000.000

In aumento:

Titolo II - *Spese in conto capitale*

Sezione II - Azioni ed interventi in campo economico

Rubrica I - Agricoltura

Cap. 1321. — Interventi per lo sviluppo della cooperazione agricola (legge regionale 3 giugno 1975, n. 23) . . . . . . L. 4.000.000.000

Cap. 1325. — Completamento opere di viabilità interpoderale e di bonifica . . . . » 2.000.000.000

Rubrica II - Foreste

Cap. 326. — Contributi alle comunità montane per spese generali relative alla progettazione di cui all'art. 1 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 15 . . L. 500.000.000

Rubrica III - Turismo, industria alberghiera, caccia e pesca, attività commerciali, spettacolo e sport

Cap. 332. — Spese per incentivazione nel settore turistico-alberghiero (legge regionale 31 agosto 1973, n. 15) . . . . . L. 1.800.000.000

Rubrica IV - Artigianato e industria

Cap. 338. — Incentivi finanziari diretti a favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e l'incremento della produzione artigiana (legge regionale 17 settembre 1974, n. 12) . . L. 1.000.000.000

Sezione III - Azioni ed interventi in campo sociale

Rubrica II - Sanità

Cap. 387. — Contributi per la costruzione l'impianto e l'arredamento degli asili nido (legge regionale 27 agosto 1973, n. 12) . . . L. 4.590.000.000

Sezione IV - Istruzione e cultura

Rubrica I - Addestramento professionale

Cap. 1393. — Interventi nel settore della istruzione professionale . L. 1.500.000.000

L. 15.390.000.000

Art. 9.

Disposizioni finali e transitorie

Anche in deroga alle procedure fissate da precedenti disposizioni legislative, la giunta regionale è autorizzata ad assumere tutti i provvedimenti diretti alla immediata attuazione degli interventi previsti negli articoli precedenti, dandone di volta in volta tempestiva comunicazione al consiglio regionale.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 febbraio 1976

PERUGINI

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1976, n. **4**.

Accensione di mutui passivi per complessive lire 27.250.000.000 per la realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.

(*Pubblicata nell'edizione straordinaria al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 4 del 9 febbraio 1976*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il finanziamento di spese di investimento relative alla realizzazione, nell'anno 1975, di opere pubbliche di interesse regionale, la giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi per l'importo complessivo di L. 27.250.000.000. Detti mutui saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, potranno avere una durata non superiore ai venti anni ed un tasso non superiore al quindici per cento annuo, oneri fiscali esclusi.

Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere per il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui al precedente comma.

All'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, che è valutato in lire 4.480.000.000 annue a partire dall'esercizio 1976 e fino all'esercizio 1995 compreso, si provvede con i fondi assegnati alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Detto onere farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per la quota di rimborso del capitale e per la quota di interesse, nei bilanci di previsione a partire dal 1976.

Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal terzo comma, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sull'entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata del tempo, saranno annualmente regolati con leggi di bilancio.

Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano tra le spese classificate obbligatorie e d'ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 3 febbraio 1976

PERUGINI

(3641)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760840)